

**OGGETTO:** Ditta **Tutela Ambiente S.R.L.** (P. IVA: 02795680848) - “Autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione e la Gestione di una Piattaforma per la messa in riserva di rifiuti pericolosi e non, selezione, cernita e riduzione volumetrica, stoccaggio e recupero di rifiuti ingombranti e RAEE, per lo svolgimento delle operazioni D13, D14, D15, R3, R12 Ed R13 di cui agli Allegati “B” E “C” del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Da realizzare in Area Industriale c.Da San Benedetto nel Comune di Aragona (AG), Foglio di Mappa n.87, Particella n.405”

REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI  
SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A  
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.41 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- VISTO il D.P. Reg. n.2805 del 19 giugno 2020, con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n.264 del 14 giugno 2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Calogero Foti;
- VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n°1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n.10 “Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n.100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTA la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n.3887) del 31 Luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il "Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia";
- VISTI il D.Lgs 95/1992 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n.392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il D.Lgs. n.151 del 25/07/2005 - Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;
- VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2014, n.49 - Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e i relativi allegati;



- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n.81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 27 Settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”, e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n.333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.4064 del 15/03/2018 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”;
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all’elenco dei rifiuti;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che “l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n.9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot.221 del 01/02/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità “Direttiva generale per l’attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013”;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.207 del 07.06.2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015”. Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTI la Legge regionale n 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” e il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n.25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt.208 e 211 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 “Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
- VISTA l’Ordinanza commissariale n.2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n.324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 e ss.mm.ii. dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.P.Reg. n.12 del 27/06/2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17/07/2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della L.R. 3/2016;



- VISTA la nota del 10/02/2020, indirizzata anche al Comune di Aragona (AG), al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, all' ASP 1 di Agrigento, all'ARPA S.T. Agrigento, all'IRSAP di Agrigento, alla SRR AG Provincia Est e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, acquisita al protocollo dello scrivente Dipartimento in pari data al n.5492, con la quale la ditta Tutela Ambiente s.r.l., con sede legale in Aragona (AG), via Miniera Pozzo Nuovo – Zona ASI, presenta istanza di autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.. 152/06 per la realizzazione e la gestione di una piattaforma per la messa in riserva di rifiuti pericolosi e non, selezione, cernita e riduzione volumetrica di rifiuti ingombranti e RAEE, da realizzare in Area Industriale c.da San Benedetto Aragona (AG), presentando a corredo la seguente documentazione:
- Elab.: A1 Relazione tecnica generale, completa di: - Schema a blocchi; - Relazione sugli scarichi; - Piano di Ripristino; - Analisi di prefattibilità ambientale - Relazione sulle emissioni;
  - Elab. A2 Piano di Gestione;
  - Studio geologico;
  - Elab A3 Documentazione fotografica;
  - Elab. A4 Piano di Monitoraggio e Controllo;
  - Elab. A5 Allegati Amministrativi;
  - Copia documento di identità dell'Amministratore Unico della ditta;
  - Copia del titolo di proprietà: atto di compravendita;
  - Concessione edilizia;
  - certificato di agibilità;
  - Copia di Visura Camerale della Ditta;
  - Copia di visure catastali degli immobili;
  - Copia di concessione edilizia, variante in corso d'opera e certificato di agibilità per gli immobili che insistono sul lotto;
  - Certificato di destinazione urbanistica dell'area;
  - Elab. B1 Inquadramento territoriale;
  - Elab. B1.1 Planimetria generale con stato di fatto;
  - Elab. B1.2 Piante, prospetti e sezioni Capannone e corpo uffici;
  - Elab. B2 Lay out di progetto dell'area;
  - Elab. B2.1 Layout del macchinario;
  - Elab. B3 Pianta delle coperture;
  - Elab. B4 Planimetria con scarichi e approvvigionamenti;
  - Elab. B5 Sezioni;
  - Elab. B6 Particolari costruttivi;
- VISTA la nota 22334 del 05/06/2020, con la quale lo scrivente Dipartimento ha convocato una Conferenza dei Servizi in modalità “Videoconferenza”, per il giorno 30/06/2020 per la trattazione di quanto proposto dalla ditta proponente e l'avvio del relativo iter istruttorio, finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio;
- VISTO il Verbale della CdS tenutasi il 30/06/2020 e trasmesso a tutti gli Enti invitati con nota 28362 del 14/07/2020 con gli allegati ad esso inclusi, consistenti in:
- nota 96293 del 29/06/20 dell'ASP 1 di Agrigento – Dipartimento Prevenzione – SIAV;
  - nota 9169 del 29/06/20 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento;
  - nota 11198 del 30/06/20 del Comune di Aragona V Settore;
- VISTE le risultanze della sopra citata conferenza e nel dettaglio:
- l'impossibilità da parte del Dipartimento regionale dell'Ambiente - S.T.A. di AG/CL e di ARPA Sicilia ad esprimere il parere di propria competenza a causa del mancato ricevimento del progetto (con onere alla ditta di ritrasmissione);
  - espressione di parere favorevole sotto l'esclusivo aspetto igienico sanitario e condizionato all'acquisizione da parte della ditta dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'ASP 1 di Agrigento – Dipartimento Prevenzione - Servizio Igiene Ambienti di Vita, con rinvio allo S.Pre.S.A.L. delle valutazioni su sicurezza dei lavoratori e ambienti di lavoro;



- il Comando Provinciale VV.F. di Agrigento comunica di essere in attesa di documentazione integrativa, motivo per il quale potrà esprimere parere solo dopo aver esaminato tali atti;
- espressione di parere favorevole con prescrizioni da parte del Comune di Aragona;
- la SRR AG Provincia Est rileva la coerenza del progetto con dotazione impiantistica prevista nel territorio, nonché l'aderenza al PRG esprimendo pertanto parere favorevole;
- impegno della ditta ad integrare il progetto conformandolo alle prescrizioni dettate dal Comune;

VISTA la nota pervenuta a mezzo PEC in data 05/08/2020 ed acquisita al protocollo del DRAR in data 06/08/2020 al n.31561, con la quale la ditta produce gli elaborati rimodulati in riscontro alle esigenze emerse in sede di CdS, consistenti in:

- Relazione tecnica integrativa;
- Relazione antincendio;
- Progetto elettrico;
- Planimetria antincendio;
- Sezioni dei fabbricati;
- Planimetria degli scarichi e degli approvvigionamenti;
- Pianta delle coperture;
- Planimetria del layout e della viabilità esterna;
- Schede tecniche delle macchine;
- Planimetria del layout dei settori produttivi;
- Pianta del capannone e del corpo Uffici;
- Pianta, prospetti e sezioni capannone e corpo Uffici;
- Planimetria generale e stralci I.G.M., C.T.R. e Catastale;
- Relazione sulla valutazione dei rischi;

VISTA la nota 35306 del 09/09/2020, di convocazione da parte dello scrivente Dipartimento di una seconda Conferenza dei Servizi in modalità "Videoconferenza", per il giorno 22/09/2020 per il prosieguo della trattazione di quanto proposto dalla ditta proponente alla luce delle integrazioni prodotte all'esito della precedente CdS;

VISTO il Verbale della CdS tenutasi il 22/09/2020 e trasmesso a tutti gli Enti invitati con nota 38512 del 01/10/2020 con gli allegati ad esso inclusi, consistenti in:

- nota 119910 del 07/08/20 dell'ASP 1 di Agrigento – Dipartimento Prevenzione – S.Pre.S.A.L.;
- nota 10897 del 28/07/20 prodotta dalla ditta e contenente la comunicazione di conformità del progetto da parte del Comando Provinciale VV.F. di Agrigento;
- nota prot. n. 55337 del 09/09/20 di ARPA Sicilia;
- nota 139152 del 18/09/20 dell'ASP 1 di Agrigento – Dipartimento Prevenzione – SIAV;
- nota 54868 del 21/09/20 del Dipartimento regionale dell'Ambiente – S.T.A. di AG/CL;

VISTE le risultanze della sopra citata conferenza e nel dettaglio:

- il Dipartimento regionale dell'Ambiente - S.T.A. di AG/CL, esaminata la documentazione progettuale, espone le proprie osservazioni in merito a ciclo di lavorazione e trattamento dei rifiuti, riduzione delle emissioni diffuse di polveri e loro convogliamento, caratteristiche del sistema di aspirazione e norme di riferimento per la realizzazione del camino di espulsione e per le emissioni gassose in atmosfera;
- ARPA Sicilia, esaminata la documentazione progettuale, chiede ulteriori chiarimenti sulla gestione operativa e sui trattamenti extra RAEE sulle frazioni recuperate, in quanto ritenute non sufficientemente argomentate;
- la ditta produrrà relazione tecnica integrativa che superi le osservazioni evidenziate, che potranno comunque essere inserite nel provvedimento autorizzativo come prescrizioni;

VISTA la nota pervenuta a mezzo PEC in data 09/10/2020 ed acquisita al protocollo del DRAR in pari data al n.39655, con la quale la ditta produce la relazione integrativa in riscontro alle osservazioni sollevate da Dipartimento regionale dell'Ambiente - S.T.A. di AG/CL in sede di CdS, consistenti in:

- Relazione tecnica integrativa;



- VISTA la nota pervenuta a mezzo PEC in data 09/10/2020 ed acquisita al protocollo del DRAR in pari data al n.39658, con la quale la ditta produce la relazione integrativa in riscontro alle osservazioni sollevate da ARPA Sicilia in sede di CdS, consistenti in:
- Relazione tecnica integrativa;
  - Piano di Monitoraggio e controllo (in sostituzione del precedente);
  - Planimetria con layout e indicazione codici in R13 e D15;
  - Piano di Gestione (in sostituzione del precedente);
- VISTA la nota 59769 del 13/10/2020 ed acquisita al protocollo del DRAR in data 14/10/2020 al n.40073, con la quale il Dipartimento regionale dell'Ambiente – Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali – UOB S.1.2 Valutazione Impatto Ambientale, in riscontro alla sopra citata “Relazione tecnica Integrativa”, chiede alla ditta ulteriori integrazioni dalle quali si evinca, se, in applicazione dei criteri tecnico dimensionali e localizzativi di cui all'Allegato IV – Parte II del D.Lgs 152/06, il progetto debba o meno essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità prevista dall'art.19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota pervenuta a mezzo PEC in data 17/10/2020 ed acquisita al protocollo del DRAR in data 20/10/2020 al n.40783, con la quale la ditta produce la relazione integrativa in riscontro alla sopra citata nota del Dipartimento regionale dell'Ambiente – Servizio 1;
- VISTA la nota 66031 del 10/11/2020, acquisita al protocollo del DRAR in data 11/11/2020 al n.44363, con la quale il Dipartimento regionale dell'Ambiente – Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali – UOB S.1.2 Valutazione Impatto Ambientale, in riscontro alla sopra citata “Relazione tecnica Integrativa”, comunica che la documentazione complessivamente prodotta dalla ditta permette di stabilire che il progetto in esame non rientra tra le tipologie elencate nel D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., Parte II, Allegati III e IV e pertanto non deve essere assoggettato ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III – Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota 73766 del 09/12/2020, acquisita al protocollo del DRAR in data 09/12/2020 al n.49598, con la quale ARPA Sicilia, in riscontro alle integrazioni prodotte dalla ditta in data 09/10/2020, prende atto delle modifiche apportate, che consentono il superamento delle osservazioni espresse in riferimento alla gestione operativa, mentre per quanto rilevato sul PMO, si attende la produzione di uno studio di valutazione dell'impatto acustico che consenta l'individuazione dei potenziali recettori sensibili e si suggerisce di inserire tra i rifiuti prodotti, quelli provenienti dalla manutenzione dell'impianto di sedimentazione e disoleazione;
- VISTA la ricevuta del pagamento, effettuato il 03/12/2020, della tassa di concessione governativa in applicazione dell'art.6 della L.R. n.24/93;
- VISTA l'iscrizione della Ditta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Agrigento con REA nr. AG – 207144;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle Ditta o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D.Lgs. n.159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia” e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs.218 del 15 Novembre 2012;



- CONSIDERATO che con nota 51084 del 16/12/2020 questo Dipartimento in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di Legalità ed alla nota 30461 del 13/06/2016 del Presidente della Regione, ha richiesto al Prefetto di Agrigento, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, l'informativa di cui all'articolo 9l del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione;
- VISTO il patto di integrità sottoscritto dalla Ditta;
- VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai Legali Rappresentanti della Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta l'inesistenza per loro, i propri dipendenti ed i professionisti incaricati, di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di una piattaforma per la messa in riserva di rifiuti pericolosi e non, selezione, cernita e riduzione volumetrica, stoccaggio e recupero di rifiuti ingombranti e RAEE, da realizzare in Area Industriale c.da San Benedetto nel Comune di Aragona (AG) , Foglio di Mappa n.87, Particella n.405;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

## DECRETA

### ART. 1

Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Società Tutela Ambiente S.r.l. con sede legale in Aragona (AG) – via Miniera, 1, C.F. e P.IVA 02795680848, è autorizzata alla realizzazione e alla gestione di una piattaforma per la messa in riserva di rifiuti pericolosi e non, selezione, cernita e riduzione volumetrica, stoccaggio e recupero di rifiuti ingombranti e RAEE, da realizzare in Area Industriale c.da San Benedetto nel Comune di Aragona (AG) , Foglio di Mappa n.87, Particella n. 405, per lo svolgimento delle operazioni D13, D14, D15, R3, R12 ed R13 di cui agli Allegati “B” E “C” del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, con capacità massima di trattamento pari a circa 19.500 tonn/anno di rifiuti non pericolosi e circa 9.000 tonn/anno di rifiuti pericolosi.

La presente autorizzazione ha validità di anni 10 (dieci) dalla data di emissione del presente provvedimento e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

### ART. 2

Ai sensi dell'art.208, c.17-bis, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, si specificano i seguenti elementi identificativi:

- **Ragione sociale dell'impresa:** Tutela Ambiente s.r.l.;
- **Sede legale:** Aragona (AG), via Miniera, 1 – CAP 92021;
- **Sede dell'impianto:** Aragona (AG), Area Industriale Contrada San Benedetto – CAP 92021;
- **Attività di gestione autorizzata:** piattaforma per la messa in riserva di rifiuti pericolosi e non, selezione, cernita e riduzione volumetrica, stoccaggio e recupero di rifiuti ingombranti e RAEE, per lo svolgimento delle operazioni D13, D14, D15, R3, R12 ed R13 di cui agli Allegati “B” E “C” del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- **Rifiuti oggetto dell'attività di gestione:** vedasi elenchi ai successivi Artt.3 e 4;
- **Quantità autorizzate:** 19.500 tonn/anno di rifiuti non pericolosi e 9.000 tonn/anno di rifiuti pericolosi;
- **Scadenza dell'autorizzazione:** 10 anni dalla data del presente provvedimento.

**ART. 3**

Sono ammessi all'impianto, per lo svolgimento delle operazioni previste agli Allegati "C" e "D" alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, i seguenti rifiuti:

**Rifiuti non pericolosi**

<b>CODICE EER</b>	<b>DESCRIZIONE DEL RIFIUTO</b>	<b>OPERAZIONI CONSENTITE</b>	<b>DESCRIZIONE OPERAZIONE R12</b>
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12-R13-D13-D14-D15	Pressatura
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	R13-D15	-
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-D15	-
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-D15	-
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-D15	-
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R12-R13-D15	Cernita
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R12-R13-D15	Cernita
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R12-R13-D15	Cernita
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	R12-R13-D15	Cernita
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	R12-R13-D15	Cernita
07 02 13	rifiuti plastici	R12-R13-D15	Pressatura
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R12-R13-D15	Cernita
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13-D15	-
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13-D15	-
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13-D15	-
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13-D15	-
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R13-D15	-
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R3-R13-D15	Pressatura
15 01 02	imballaggi in plastica	R12-R13-D13-D14-D15	Pressatura
15 01 03	imballaggi in legno	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
15 01 04	imballaggi metallici	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
15 01 07	imballaggi in vetro	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
15 01 09	imballaggi in materia tessile	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13-D15	-
16 01 03	pneumatici fuori uso	R13-D15	-
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R13-D15	-
16 01 18	metalli non ferrosi	R13-D15	-
16 01 19	plastica	R13-D15	-
16 01 20	vetro	R13-D15	-
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R12-R13-D15	Cernita

<b>CODICE EER</b>	<b>DESCRIZIONE DEL RIFIUTO</b>	<b>OPERAZIONI CONSENTITE</b>	<b>DESCRIZIONE OPERAZIONE R12</b>
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	R13-D15	-
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R13-D15	-
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	R13-D15	-
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	R13-D15	-
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13-D15	-
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	R13-D15	-
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R12-R13-D15	Triturazione
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R12-R13-D15	Triturazione
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	R13-D15	-
17 02 01	legno	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
17 02 02	vetro	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
17 02 03	plastica	R12-R13-D13-D14-D15	Pressatura
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R13-D15	-
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
17 04 02	alluminio	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
17 04 03	piombo	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
17 04 04	zinco	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
17 04 05	ferro e acciaio	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
17 04 06	stagno	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
17 04 07	metalli misti	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R13-D15	-
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13-D15	-
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	R13-D15	-
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	R13-D15	-
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13-D15	-
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R13-D15	-
19 08 01	residui di vagliatura	R13-D15	-
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R13-D15	-
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	R13-D15	-
19 09 04	carbone attivo esaurito	R13-D15	-
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	R13-D15	-
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita



<b>CODICE EER</b>	<b>DESCRIZIONE DEL RIFIUTO</b>	<b>OPERAZIONI CONSENTITE</b>	<b>DESCRIZIONE OPERAZIONE R12</b>
19 12 01	carta e cartone	R3-R13-D13-D14-D15	Pressatura
19 12 02	metalli ferrosi	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
19 12 03	metalli non ferrosi	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
19 12 04	plastica e gomma	R12-R13-D13-D14-D15	Pressatura
19 12 05	vetro	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
19 12 08	prodotti tessili	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	R13-D15	-
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R12-R13-D15	Cernita
20 01 01	carta e cartone	R3-R13-D15	Pressatura
20 01 02	vetro	R12-R13-D15	Cernita
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13-D15	-
20 01 10	abbigliamento	R12-R13-D15	Cernita
20 01 11	prodotti tessili	R12-R13-D15	Cernita
20 01 25	oli e grassi commestibili	R13-D15	-
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	R13-D15	-
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R13-D15	-
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R12-R13-D15	Triturazione
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R12-R13-D15	Cernita
20 01 39	plastica	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
20 01 40	metallo	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita
20 02 01	rifiuti biodegradabili	R13-D15	-
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	R13-D15	-
20 03 02	rifiuti dei mercati	R13-D15	-
20 03 03	residui della pulizia stradale	R13-D13-D14-D15	-
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	R13-D15	-
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	R13-D15	-
20 03 07	rifiuti ingombranti	R12-R13-D13-D14-D15	Cernita, triturazione

**Rifiuti pericolosi**

CODICE EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI CONSENTITE
15 01 10	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13-D15
16 02 09	trasformatori e condensatori contenenti PCB	R13-D15
16 02 10	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	R13-D15
16 02 11	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13-D15
16 02 12	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	R13-D15
16 02 13	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R13-D15
16 06 01	batterie al piombo	R13-D15
17 06 03	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R13-D15
20 01 21	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13-D15
20 01 23	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13-D15
20 01 35	* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	R13-D15
20 01 37	legno, contenente sostanze pericolose	R13-D15

**ART. 4**

Sono ammessi all'impianto, per lo svolgimento delle operazioni previste agli Allegati III e IV del D. Lgs. n. 49/2014 e ss.mm.ii, i seguenti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nei quantitativi previsti all'Elaborato A1 e sue successive modifiche ed integrazioni:

**R1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura:**

- 1.1 Frigoriferi
- 1.2 Congelatori
- 1.3 Apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi
- 1.4 Condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, 1.5 radiatori a olio

**R2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cmq:**

- 2.1 Schermi
- 2.2 Televisori
- 2.3 Cornici digitali LCD
- 2.4 Monitor
- 2.5 Laptop, notebook

**R3. Lampade:**

- 3.5 LED

**R4. Apparecchiature di grandi dimensioni:**

- 4.1 Lavatrici
- 4.2 Asciugatrici
- 4.3 Lavastoviglie
- 4.4. Apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche
- 4.5 Lampadari
- 4.6 Apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)
- 4.14 Pannelli fotovoltaici

**R5. Apparecchiature di piccole dimensioni:**



- 5.1 Aspirapolvere
  - 5.2 Scope meccaniche
  - 5.3 Macchine per cucire
  - 5.4 Lampadari
  - 5.5 Forni a microonde
  - 5.6 Ventilatori elettrici
  - 5.7 Ferri da stiro
  - 5.8 Tostapane
  - 5.9 Coltelli elettrici
  - 5.10 Bollitori elettrici
  - 5.11 Sveglie e orologi
  - 5.12 Rasoi elettrici
  - 5.13 Bilance
  - 5.14 Apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo
  - 5.15 Calcolatrici
  - 5.16 Apparecchi radio
  - 5.17 Videocamere, videoregistratori
  - 5.18 Apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
  - 5.19 Giocattoli elettrici ed elettronici
  - 5.20 Apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.,
  - 5.21. Rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo
  - 5.22 Piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti
  - 5.23 Piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.
- R6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm):
- 6.1 Telefoni cellulari
  - 6.2 Navigatori satellitari (GPS)
  - 6.3 Calcolatrici tascabili
  - 6.4 Router
  - 6.5 PC
  - 6.6 Stampanti
  - 6.7 Telefoni.

#### ART. 5

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno essere scrupolosamente rispettate tutti i seguenti limiti e prescrizioni generali:

- l'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs.152 del 03/04/2006, e ss.mm.ii, e del D.M. 05/02/1998, e ss.mm.ii.;
- la Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate secondo le seguenti modalità:
  - tutti i rifiuti in ingresso devono entrare in impianto accompagnati dalla "Scheda Descrittiva del Rifiuto" per caratterizzazione di base, che dovrà certificare la presenza o l'assenza di sostanze pericolose mediante idonea procedura gestionale, sulla base delle seguenti informazioni: Provenienza ciclo produttivo; Materie prime impiegate; Eventuali esiti di autocontrollo; Informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
  - il campionamento, le analisi e la compilazione della scheda descrittiva, effettuate a cura del titolare dell'impianto dei rifiuti, sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento dell'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
  - il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al



produttore del rifiuto ed alla Ditta. Per il campionamento si devono applicare le norme UNI 10802; - Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

- le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
- l'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse.
- in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, il gestore dovrà rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte quinta del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il capannone destinato alle fasi di processo (stoccaggio, triturazione e granulazione) del rifiuto deve essere realizzato in modo che il sistema di aspirazione sia dimensionato al fine da garantire un numero di adeguato di ricambi d'aria all'interno dello stesso;
- i macchinari usati per la preparazione o la produzione (frantumazione) di materiali devono essere incapsulati;
- i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere automezzi con specifica autorizzazione al trasporto rifiuti e se trattasi di rifiuti polverulenti i mezzi di trasporto dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.) ed essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. La velocità di transito all'interno delle aree dell'impianto dovrà avvenire a bassa velocità e pertanto il gestore dovrà provvedere all'installazione di apposita cartellonistica che indichi i limiti di velocità da rispettare (non superiore a 30 km/h) al fine di evitare sollevamento di polveri;
- la zona di movimentazione dei materiali deve prevedere la creazione di una area asfaltata o con manto in calcestruzzo, il tutto su adeguato sottofondo impermeabile.
- per i sistemi di filtraggio deve essere garantita:
  - la pulizia automatica delle maniche del filtro;
  - l'evacuazione delle polveri tramite contenitori a tenuta;
  - la caratterizzazione delle polveri raccolte al fine di individuare le modalità di smaltimento più adeguate;
- il camino deve avere una piattaforma di accesso ai punti di prelievo (La norma di riferimento per la determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti è UNI EN ISO 8 r - 16911-2-2013. La norma di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di polveri in bassa concentrazione è UNI EN 13284-1-2017);
- i valori limite di emissione fissati dall'autorizzazione rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dall'impianto considerato. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.
- ai sensi dell'art.271, comma 14 e 20-ter, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., in caso di guasto del sistema di abbattimento delle emissioni tale da non permettere il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione il gestore è onerato, entro le otto ore successive, di informare la Struttura Territoriale dell'Ambiente territorialmente competente, ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Agrigento, Libero Consorzio di Agrigento e di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo.
- ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate, devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli della vigente normativa tecnica di settore;
- le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti;



- per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione unica si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) elaborato dal gestore dell'impianto. Dovranno essere effettuati controlli periodici, con cadenza almeno semestrale, degli inquinanti per i quali sono stati fissati i limiti. In fase attuativa dovrà essere prodotta idonea documentazione per definire i controlli, le misure e le stime necessari a dimostrare la conformità delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto alle condizioni dell'autorizzazione. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche sopra menzionate;
- i risultati analitici dei controlli a carico del gestore dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati sono superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo e a alla STA di AG/CL entro le successive 24 ore;
- le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Struttura Territoriale dell'Ambiente competente per territorio e agli Organi di controllo (Libero Consorzio e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) entro 60 giorni dalla data del campionamento;
- gli Organi di controllo, Libero Consorzio e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competenti per territorio, effettueranno con periodicità almeno annuale, e ogniqualvolta sia necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto;
- ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di autorizzazione deve essere comunicata, oltre che alla Struttura Territoriale dell'Ambiente competente per territorio, al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
- a lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.4, D.P.R.151/11, dovrà essere presentata istanza di sopralluogo, mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), corredata dalla documentazione tecnica prevista ai comma 7 dell'art.2 del suddetto D.P.R.;
- nel caso in cui vi sia la presenza di lavoratori dipendenti, dovranno essere assicurati gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008, in particolare durante l'esercizio dell'attività dovrà essere prevista la presenza di un adeguato numero di addetti antincendio;
- ai sensi dell'art.6 comma 2 del D.P.R.151/11, dovrà essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini delle ispezioni di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, un apposito registro nel quale vengano annotati: i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature finalizzati alla sicurezza antincendio nonché l'informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività;
- il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali;
- i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
- la Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della l.r. 3/2000;
- la Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
- i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs.152/2006, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;



- l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii, per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;
- la Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;
- è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
- il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
- devono essere rispettati i requisiti e le prescrizioni contenute nella Circolare MATTM prot. n.4064 del 15/03/2018 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- è fatto obbligo alla Ditta di predisporre prima dell'inizio delle attività, il Piano di Emergenza Interno (PEI) di cui all'art.26-bis del Decreto 04/10/2018 n.113 convertito nella Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
- lo scarico in fognatura delle acque reflue depurate deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti nella tabella III dell'allegato V alla parte III del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Prima dell'avvio dell'attività, gli organi di controllo dovranno verificare la presenza e l'idoneità dei pozzetti fiscali per il prelievo e l'analisi delle acque;
- l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire il rispetto del presente decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia di impianto e tale da garantire l'assenza di odori molesti;
- devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo del 14 marzo 2014, n.49 e relativi allegati, in materia di RAEE;
- deve essere garantito il rispetto della Legge n.447/1995 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14/11/1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
- prima dell'inizio dell'attività la Ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.

#### **ART. 6**

Si intendono qui interamente richiamati e costituenti parte integrante del presente provvedimento i contenuti e le prescrizioni dei seguenti pareri:

- note del Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" - U.O.B. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale" prot. n.59769 del 13/10/2020 e prot. n.66031 del 10/11/2020;
- note ARPA Sicilia prot. n.55337 del 09/09/2020 e prot. n.73766 del 09/12/2020;
- nota ST AG/CL prot. n.54868 del 21/09/2020;
- nota ASP 1 Agrigento – Dipartimento Prevenzione – S.I.A.V. prot. n.96293 del 29/06/2020;
- nota ASP 1 Agrigento – Dipartimento Prevenzione – S.Pre.S.A.L. prot. n.31916 del 07/08/2020;
- nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento prot. n.10897 del 28/07/2020;
- nota del Comune di Aragona – V Settore – prot. n.11198/2020 del 30/06/2020.

#### **ART. 7**

È approvato il lay-out dei settori produttivi come descritto nell'Elaborato B2, relativo all'impianto da realizzare in Area Industriale c.da San Benedetto nel Comune di Aragona (AG), come da documentazione citata nelle premesse e nel rispetto degli obblighi di legge in materia di rifiuti.

#### **ART. 8**

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti. La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto



previsto dall'art.193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs.152/2006 come modificato dall'art.15 del D.Lgs.205/2010. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n.333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

#### **ART. 9**

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art.208 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni: 1) Autorizzazione allo scarico di cui alla parte terza sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii; 2) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 8), nel rispetto dei valori limite prescritti al Titolo I, Parte V del D.Lgs 52/2006 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art.208, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e ss.mm.ii, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione delle opere approvate con il presente provvedimento dovrà essere comunicata al Comune di Aragona, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n.14.

#### **ART. 10**

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio, per ciascuno stralcio, dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa. A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n.2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.4064 del 15/03/2018;
- relazione giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;
- nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

#### **ART. 11**

I rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R13 in uscita dall'impianto potranno essere conferiti solo ad impianti autorizzati che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero, diversa dalla sola operazioni R13.

#### **ART. 12**

I rifiuti pericolosi potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, mentre i rifiuti non pericolosi potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi dodici ai fini del successivo invio ad altri impianti per il loro definitivo recupero.

#### **ART. 13**

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n.152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle Ditta in nome collettivo e di accomandatari delle Ditta in accomandita semplice, degli amministratori muniti



di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di Ditta commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### **ART. 14**

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### **ART. 15**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

#### **ART. 16**

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

#### **ART. 17**

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs.159/2011.

#### **ART. 18**

Il Libero Consorzio di Agrigento effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art.197 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Agrigento, comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### **ART. 19**

Il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta Tutela Ambiente s.r.l. con Sede Legale in Aragona (AG), via Miniera, 1 ed impianto in Aragona (AG), Area Industriale c.da San Benedetto, e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della l.r. 12 Agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della l.r. 07/05/2015 n.9, e trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto. Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Aragona, Libero Consorzio di Agrigento, Pubblico Registro Automobilistico di Agrigento, Prefettura di Agrigento, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Agrigento, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**

*A. Cusimano*

*La firma è sostituita con l'indicazione a stampa ex art.3 comma 2 d.lgs 39/1993*

**IL DIRIGENTE GENERALE**

*Foti*